**COMUNE DI CASALPUSTERLENGO**

**PROVINCIA DI LODI**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA**

**MORTUARIA E CIMITERIALE**

**(C.C. N. 27 DEL 26/01/1978)**

**INTEGRATO e/o MODIFICATO CON DELIBERE:**

* **C.C. N. 213 DEL 15/10/1986;**
* **C.C. N. 6 DEL 20/01/1992;**
* **C.C. N. 78 DEL 25/06/1992;**
* **C.C. N. 90 DEL 27/07/1993;**
* **C.C. N. 126 DEL 03/12/1993;**
* **C.C. N. 118 DEL 29/12/1994;**
* **C.C. N. 114 DEL 27/11/1996;**
* **C.C. N. 10 DEL 01/02/1999;**
* **C.C. N. 77 DEL 30/09/1999;**
* **C.C. N. 39 DEL 19/04/2000;**
* **G.M. N. DEL 21/12/2001;**
* **C.C. N. 89 DEL 19/12/2002;**
* **C.C. N. 27 DEL 23/04/2004;**
* **C.C. N. 78 DEL 21/12/2009;**
* **C.C. N. 20 del 29.04.2010;**
* **C.C. N. 34 del 28.04.2012;**
* **C.C.N. 2 del 31/03/2015**;
* **C.C. N. 21 del 06/06/2018**

**CAPO 1**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1**

**Finalità delle norme**

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti al servizio necroscopico,di custodia e polizia dei cimiteri comunali, in armonia con il D.P.R. 21.10.1975, n. 803 e con ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

**Art. 2**

I cimiteri di proprietà del Comune sono tre:

1. Cimitero del Capoluogo;
2. Cimitero della frazione di Zorlesco
3. Cimitero della frazione di Vittadone

**Art. 3**

Il servizio di polizia mortuaria compete al Comune. Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco ferma, ove stabilito dalla legge, la competenza del C.C., del Prefetto, del Coordinatore Sanitario, del Ministero della Sanità e dell’autorità Giudiziaria. Il servizio Cimiteriale può essere gestito direttamente dal Comune o dato in appalto a ditte private.

**Art. 4**

Il trasporto delle salme è gratuito per tutti i cittadini residenti nel territorio comunale. (rif. Gestione Comunale) E’ pure gratuita la inumazione delle salme nelle fosse comuni per la durata di anni dieci. Trascorso tale periodo, i resti devono essere esumati e traslati nell’ossario comune, salvo diversa indicazione dei familiari. Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto all’assistenza sanitaria gratuita, oltre a quanto contenuto nei precedenti commi, è gratuita anche la somministrazione del feretro nelle norme più semplici.

**Art. 5**

**Responsabilità**

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l’impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a loculi, ecc.

**Art. 6**

**Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali**

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque modo l’abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine:

coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L’ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni e trasferimenti. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

**Art. 7**

**Atti a disposizione del pubblico**

Presso il Cimitero sono tenuti, per esigenze di servizio e a disposizione degli Uffici Comunali o Governativi, gli atti di cui all’art. 50 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

1. Copia del presente regolamento;
2. L’elenco dei campi in scadenza nell’anno;
3. L’elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali è in corso la procedura di decadenza.

**CAPO 2**

**DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO**

**Art. 8**

**Denuncia dei decessi**

Ogni caso di morte deve essere denunciato all’Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso:

* Da uno dei congiunti o da persona convivente del defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso;
* Dal direttore o da un delegato dell’Amministrazione se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento. L’obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All’atto della denuncia dovranno essere fornite all’Ufficiale di Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall’art. 140 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 sull’ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni.

**Art. 9**

**Denuncia decessi accidentali o delittuosi**

Chiunque ha per primo la notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto in prima persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l’Autorità Municipale o di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possono giovare a stabilire la causa della morte e l’identità del defunto.

**Art. 10**

**Denuncia della causa di morte**

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 8 e 9, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall’accertamento del decesso, su apposita scheda di morte, la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono tenuti comunque ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della morte deve contenere le indicazioni previste dall’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche. A cura del Comune, presso l’Ufficio d’Igiene, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l’elenco dei deceduti nell’anno e la relativa causa di morte.

**Art. 11**

**Comunicazione decessi dovuti a reati**

Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

**Art. 12**

**Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all’Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il Nulla Osta per la sepoltura.

**Art. 13**

**Medico necroscopo**

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario incaricato dal Sindaco. Negli Ospedali, la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono, per tale attività dall’Ufficiale Sanitario ed a questi riferiscono sull’espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del Codice Penale.

**CAPO 3**

**OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**Art. 14**

**Termini**

Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali o fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa, la persona è considerata presunta morta e quindi in periodo di osservazione. In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazioni, conservazioni in frigorifero; né essere inumata, tumulata, cremata; né sottoposta comunque ad applicazioni di materia plastica per rilevarne l’effige.

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell’Ufficiale Sanitario, possono essere ridotti nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quanto altro ragioni speciali lo richiedano – detto periodo può essere ridotto nei casi in cui la morte sia dovuta a decapitazione, a maciullamento e nei casi in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di apparecchi o strumenti.

**Art. 15**

**Disposizione della salma durante il periodo di osservazione**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia – infettiva diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall’Ufficiale Sanitario.

**Art. 16**

**Prescrizione per osservazione di cadavere portatore di radioattività**

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’Ufficiale Sanitario, in relazione agli elementi risultati nel certificato di morte, di cui all’art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

**Art. 17**

**Deposito di osservazione**

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nella abitazione, vegliate a cura della famiglia. In apposito locale del Cimitero Comunale, distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

1. Morte in abitazioni inadatte, nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
2. Morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
3. Sconosciute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
4. Da sottoporsi ad autopsia.

L’ammissione disposta dall’Ufficiale Sanitario o dall’Autorità Giudiziaria.

Nei locali di osservazione può essere vietata l’assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Tali locali devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini della rilevazione di eventuali manifestazioni di vita. Le persone morte di malattia contagiosa o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l’accesso.

**Art. 18**

**Trasporto salme al deposito d’osservazione**

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Esso sarà eseguito a cura del Comune, a mezzo del carro funebre; se viene impiegato il feretro questo deve essere aperto.

**Art. 19**

**Depositi ed obitori speciali**

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione anche presso Ospedali ed altri Istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

**CAPO 4**

**AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO**

**Art. 20**

**Autorizzazione alla sepoltura**

L’Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura di un cadavere se non sono trascorse 24 ore o di 48 ore dalla morte, secondo quanto disposto dal precedente art. 14 e se non si è accertata la morte da parte del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta su apposito modulo fornito dal Comune. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8 – 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21.10.1975, n. 803.

**Art. 21**

**Nulla osta dell’autorità giudiziaria**

L’autorizzazione della sepoltura è subordinata al nulla osta dell’Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 12.

**Art. 22**

**Nati morti e prodotti abortivi**

Per i nati morti ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sull’ordinamento dello Stato Civile, si seguono le medesime disposizioni degli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’Ufficiale Sanitario. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti abortivi di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all’Ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

**Art. 23**

**Trattamento dei cadaveri**

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli artt. Dal 36 al 46 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

**CAPO 5**

**FERETRI**

**Art. 24**

**Obbligo del feretro individuale**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti all’atto del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in un lenzuolo. Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell’art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

**Art. 25**

**Caratteristiche dei feretri per inumazione**

I feretri da deporre nelle fosse di inumazione devono essere di legno di essenza dolce, di pioppo o abete, e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

**Art. 26**

**Divieto di uso di materiale non biodegradabile**

Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

E’ altresì vietato l’impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorativi delle casse.

**Art. 27**

**Estensione e limitazione dell’uso di feretri per inumazioni**

Le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 25 e 26 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 25 km. E sempre che il trasporto stesso possa farsi direttamente con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non sono applicabili per i morti di malattie infettive, di cui all’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere disposti in casse aventi le caratteristiche di cui all’articolo seguente.

**Art. 28**

**Caratteristiche dei feretri per tumulazione e trasporti fuori dal comune**

Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all’estero o ad altro Comune, salvo quanto previsto al primo comma dell’articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno e l’altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore o 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5

1. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni delle Ditte costruttrici. Lo spessore delle tavole della cassa in legno non deve essere inferiore a mm. 30. il fondo

dovrà essere formato da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima ad incastro continuo e saldate con collante di sicura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima ad incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera in ferro, larghe non meno di due cm., distanti l’una dall’altra non più di 50 cm., saldate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa in legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

**Art. 29**

**Chiusura del feretro- verbale di incassatura della salma**

All’atto della chiusura della salma nel feretro dovrà essere redatto, da parte dell’Ufficiale Sanitario, assistito dal Vigile Mortuario, un verbale di incassatura della salma dal quale risulti che l’operazione è stata eseguita in conformità alle leggi vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo e che la cassa o le casse stesse, conformi alle prescrizioni degli artt. 25 e 28, portano il marchio e l’indicazione della Ditta costruttrice. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al Custode del Cimitero.

**CAPO 6**

**TRASPORTI FUNEBRI**

**Art. 30**

**Esclusiva del servizio**

Nel territorio del Comune il servizio trasporti è dato in appalto senza diritto di privativa. Il trasporto delle salme è effettuato come segue:

1. Con pagamento a carico richiedenti il servizio secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale obbligatoria per le imprese di trasporto funebre;
2. Con pagamento a carico del Comune del 50% della stessa tariffa nei casi disposti dal Comune per comprovata indigenza del defunto. Solo le imprese di trasporto funebre dotate di autorizzazione di legge domiciliate sul territorio o esterne, possono eseguire trasporto salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al Cimitero o al locale di osservazione o alla

sala di autopsia, agli scali ferroviari o in caso di morte in Ospedali, alberghi, ecc. all’abitazione del defunto.

La tariffa del servizio è di classe unica. E’ istituito a favore del Comune un diritto fisso per il trasporto funebre e l’ingresso ed uscita salme nella misura deliberata dallo stesso. Il diritto di cui sopra è previsto ai sensi dell’art. 19 commi 2-3 D.P.R. 285/90 quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o da altro Comune, con o senza lo svolgimento in loco del funerale. Oltre alla tariffa per il servizio trasporto funebre, è istituita e deliberata dal Comune una tariffa per il servizio necrofori. Tale

servizio è facoltativo per gli utenti, ma deve essere reso dalla ditta che effettua il trasporto funebre, ove venga richiesto.

**Art. 31**

**Eccezioni al diritto di esclusiva**

Le Amministrazioni militari possono effettuare il trasporto delle salme militari con propri mezzi, osservando le disposizioni di ordine generale in materia.

**Art. 32**

**Consistenza del trasporto e percorso**

Il trasporto a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 del T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma, il corteo, a passo, alla chiesa parrocchiale, con sosta per le esequie: quindi il proseguimento per la via più breve al Cimitero ed infine la sepoltura. Il seppellimento viene eseguito secondo regolamento, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma

* depositata nella camera mortuaria. Nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi lungo il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

**Art 33**

I trasporti funebri dovranno svolgersi nelle ore antimeridiane e pomeridiane in tutto il territorio comunale e fissati con apposita ordinanza del Sindaco.

**Art. 34**

**Assistenza al trasporto delle salme**

Ogni corteo funebre è guidato dal vigile urbano di turno, il quale ha la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio dall’inizio del servizio stesso fino alla consegna della salma al custode del Cimitero. Qualsiasi irregolarità o inconveniente riscontrato nel servizio deve essere immediatamente riferito all’Ufficio preposto.

**Art. 35**

**Carri funebri e rimesse**

Per le caratteristiche, l’accertamento e la dichiarazione di idoneità delle vetture destinate al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse, si dà espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 18 e 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

**Art. 36**

**Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività**

E’ consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive diffuse comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l’osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito l’Ufficiale Sanitario, salvo che questi non le vieti, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se dalla denuncia di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l’Ufficiale Sanitario impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma al fine di evitare la contaminazione ambientale.

**Art. 37**

**Trasporto salme ad altro comune o all’estero**

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all’estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità toracica e addominale di almeno 500 cc. Di formalina F.U.

Tale trattamento è eseguito dall’Ufficiale Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione. Negli altri mesi dell’anno la prescrizione di cui sopra si applicano solo per le salme che devono essere trasportate in località che col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione. L’autorizzazione per il trasporto è rilasciata dal Sindaco ove è avvenuto il decesso ed è indirizzata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

**Art. 38**

**Autorizzazione al trasporto fuori dal cimitero o in altro Comune di Casalpusterlengo**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindacai dei Comuni interessati.

**Art. 39**

**Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive – diffuse**

Per i morti di malattie infettive – diffuse, di cui all’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l’autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione è stato composto nella duplice cassa, prevista dall’art. 28 seguendo le prescrizioni degli artt. 36 e 37. ove tali prescrizioni non siano osservate, l’autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l’osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall’Ufficiale Sanitario.

**Art. 40**

**Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All’infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all’autorizzazione del precedente art. 39.

**Art. 41**

**Obbligo dell’autorizzazione al trasporto**

L’incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto suddetto deve restare il consegna al vettore.

**Art. 42**

**Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili**

Il trasporto di ossa umane o di resti mortali non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento o non sia possibile l’identificazione del defunto cui appartennero la cassetta dovrà indicare l’indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

**Art. 43**

**Trasporto cadaveri da e per l’estero**

Per i trasporti da e per l’estero si osservano le prescrizioni di cui agli artt. 25 – 26 e 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

**CAPO 7**

**CIMITERO – SEPOLTURE – SERVIZIO**

**Art. 44**

**Obbligatorietà del servizio**

Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede col Cimitero Comunale. E’ vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero ad eccezione delle cappelle private gentilizie costruite fuori dal Cimitero e salvo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

**Art. 45**

**Documento d’accompagnamento feretri**

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

1. dal permesso di seppellimento rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile;
2. dall’autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
3. dal verbale di incassatura della salma redatto dall’Ufficiale Sanitario.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del Cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

**Art. 46**

**Ricevimento cadaveri**

Nel Cimitero possono essere ricevute tutte le salme senza il pagamento di alcuna tassa di ingresso.

**Art. 47**

**Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni**

Il custode per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all’art. 46; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 20, l’anno, il giorno, e l’ora della inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d’ordine della bolletta di seppellimento;
2. Le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Sindaco;
4. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, esumazione, trasporto di cadaveri, ecc.

**Art. 48**

**Consegna registro al comune**

I registri, indicati nell’articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli Uffici comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine dell’anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l’altro presso il custode.

**Art. 49**

**Divieto di riapertura del feretro**

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

**Art. 50**

**Camera mortuaria**

Il Cimitero ha una camera mortuaria per l’eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni. Essa è posta in prossimità dell’Ufficio del Custode e provveduta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del Cimitero. Le pareti di essa fino all’altezza di m. 2, devono essere rivestite da lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch’esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

**Art. 51**

**Sala per autopsie**

Le pareti della sala per autopsie devono essere, fino all’altezza di m. 2,00, rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale, ben levigate, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, anch’esso costituito da materiale liscio, impermeabile,

ben unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere anche assicurato il facile ed innocuo smaltimento. Nel posto meglio illuminato ed adatto della sala vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, ceramica, marmo o di altro materiale ben levigato, o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l’allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

**Art. 52**

**Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private**

Il Cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola illuminazione ed aree per sepolture private. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di anni dieci, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggior durata a distinzione.

**Art. 53**

**Disposizione campi comuni**

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti simmetricamente ai muri di cinta ed ai vialetti interni di comunicazione. Uno o più riquadri sono destinati alla inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai 10 anni.

**Art. 54**

**Sepolture private – natura e concessione**

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa:

1. Nella concessione d’uso temporaneo di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
2. Nella concessione d’uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
3. Nella concessione d’uso temporaneo di area per la costruzione di tomba o cappella di famiglia o per collettività;
4. Nella concessione d’uso temporaneo di ossari o cellette costruiti direttamente dal Comune per la custodia di ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o da urne cinerarie.
5. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa allegata al presente Regolamento.

**Art. 55**

**Reparto speciale per prodotti abortivi**

All’interno del Cimitero è previsto uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti dall’Ufficiale di Stato Civile ed il cui permesso di trasporto e il seppellimento è stato rilasciato dall’Ufficiale Sanitario, secondo quanto previsto dall’art. 22 del presente Regolamento.

In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui agli artt. 12 e 21 del presente Regolamento ed i resti anatomici che fossero consegnati dagli Ospedali.

**Art. 56**

**Disposizione generale dei reparti nel cimitero**

L’ubicazione e disposizione dei vari reparti dei Cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., sono previsti nel piano regolatore del Cimitero predisposto a norma

degli artt. Da 53 a 61 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e che forma parte integrante del presente Regolamento.

**Art. 57**

**Planimetria del cimitero – custodia ed aggiornamento**

L’Ufficio d’Igiene Consorziale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri esenti nel territorio del Comune con bollo e firma in originale.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi Cimiteri, o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

**CAPO 8**

**SISTEMI DI SEPOLTURA**

**Art. 58**

**Scavatura ed utilizzazione delle fosse**

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno. L’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

**Art. 59**

**Numerazione ed individuazione delle fosse – segni funerari**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costruito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l’indicazione dell’anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

A spese ed a cura degli interessati sarà permessa la collocazione sulla fossa decennale di una cordonatura in pietra naturale di cm. 20x5 (max) su una superficie di cm. 180x80.

A richiesta dell’interessato potrà essere concessa la posa di una pietra tombale della misura di 2/3 della lunghezza massima, con sovrastante un cippo o segno religioso di altezza non superiore a cm. 100. si raccomanda la prescritta posa del cippo ex art. 70 del DPR 285/90. La forma e le dimensioni della lapide e confermante a quanto disposto dal Piano Regolatore del Cimitero.

Alla scadenza del decennio, per le fosse comuni e delle concessioni per le tombe private al momento delle esumazioni, le lapidi, le croci e altri segni funerari posti sulle fosse comuni e sulle tombe private, qualora non vengano ritirate dagli interessati a loro spese, dovranno essere trasportate alla pubblica discarica oppure provvederà l’Ufficio Tecnico Comunale dietro pagamento della tariffa prescritta.

**Art. 60**

**Profondità di scavatura dalla fossa e suo riempimento**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

**Art. 61**

**Fossa di inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2,00) una lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e devono stare l’una dall’altra mt. 0,50 da ogni lato. Si deve calcolare perciò per ogni posto una superficie di mq. 3,50. Per favorire il marmo da collocare sulle fosse non devono essere superiori ai 3/5 della lunghezza massima, con una cordonatura complessiva di cm. 200x80 (max). In ogni caso sul monumento potrà essere collocato un cippo o segno religioso di altezza non superiore a cm. 130.

**Art. 62**

**Fosse per inumazione di fanciulli minori di anni 10 di età**

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto ai 10 anni, debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2,00) una lunghezza di mt. 1,50 e una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare di almeno mt. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 2.

Per favorire il processo di mineralizzazione della sostanza organica della salma si stabilisce che i monumenti o lastre da collocarsi sulle fosse non siano superiori a cm. 100x50 con una cordonatura esterna di cm. 20x05 (max) su una superficie di cm. 150x50. si raccomanda la prescritta posa del cippo ex art. 70 del DPR 285/90.

**Art. 63**

**Divieto di collocare più di un feretro in ogni fossa dei campi comuni e concessione della sepoltura**

**doppia nei giardinetti privati**

In ciascuna fossa comune non può riporsi che un solo feretro.

Sono invece consentite le inumazioni private con la sovrapposizione di due feretri aventi caratteristiche previste dai precedenti articoli del Regolamento.

**Art. 64**

**Sistema di Tumulazione**

Le tumulazioni riguardano:

* loculi per la tumulazione di feretri;
* ossari per la tumulazione di resti ossei;
* cinerari per la tumulazione di urne cinerarie;
* giardinetti doppi sovrapposti

In ogni loculo è posto un solo feretro.

Nel loculo, oltre al feretro,, possono essere collocati in relazione alla capienza, uno più contenitori di resati ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi.

Nel giardinetto doppio sovrapposto oltre ad almeno un feretro possono essere collocati in relazione alla capienza, un altro feretro, uno più contenitori ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi.

Nell’ossario e nel cinerario possono essere tumulati due o più contenitori di resti ossei o urne cinerarie in relazione alla capienza.

Qualora il loculo, l’ossario, il cinerario o il giardinetto doppio sovrapposto siano già occupati quando si verifica la necessità di una ulteriore tumulazione questa dovrà essere autorizzata dal concessionario o, in caso di decesso del concessionario, seguendo tali modalità:

1. in caso di disposizione testamentaria del concessionario secondo quanto da essa previsto;
2. in mancanza di disposizione testamentaria, secondo la volontà espressa dal coniuge, o in difetto,

dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 – 75 – 76 e 77 cod. civ. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La durata della tumulazione è pari a quella del feretro per il quale è stata concessa nei loculi e nei giardinetti doppi sovrapposti e nel caso di ossari e cinerari pari a quella della prima tumulazione effettuata, senza che le successive tumulazioni comportino rinnovi o proroghe della durata della concessione originaria.

Alla scadenza della concessione cimiteriale i contenitori di resti ossei o di ceneri saranno depositati in ossario comune come tutti i contenitori di resti ossei o ceneri estumulati a seguito di scadenza della relativa concessione.

Nella concessione dei loculi si osserva di regola l’ordine cronologico di presentazione della denuncia di morte. Non è consentito sostituire con altra la lastra del loculo fornita dal Comune. Sulla lastra si potranno indicare il nome e cognome, l’anno di nascita e di morte dell’estinto con facoltà di mettere una foto, il portalampada ed il porta fiori approvati dal competente Ufficio Tecnico Comunale nonché un segno religioso o di altra natura laica, purché idoneo a luogo, della misura di cm. 10x15.

**Art. 64 BIS**

E’ consentita la tumulazione di n. 2 salme in giardinetti doppi sovrapposti, nel rispetto delle norme tecniche di tumulazione previste dall’art. 64 del Regolamento comunale. La durata del contratto è la seguente:

1. 30 anni dalla data di stipulazione del contratto;
2. il contratto è rinnovabile per ulteriori 10 anni;
3. se nel giardinetto doppio viene tumulato un secondo feretro il contratto è rinnovabile per un

numero di anni che consenta, anche al secondo feretro, la tumulazione per 40 anni.

Nel caso di tumulazione sovrapposta di salma e resti la durata del contratto cimiteriale segue la durata e la rinnovabilità del contratto stipulato per la tumulazione della salma.

**CAPO 9**

**ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

**Art. 65**

**Esumazioni ordinarie**

Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

1. non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione se in sepoltura comune;
2. non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee a sistema di inumazione di cui al precedente art. 54.

Le predette esumazioni sono regolate dal Custode e non richiedono speciale autorizzazione. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

**Art. 66**

**Esumazioni straordinarie**

L’esumazione straordinaria è seguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest’ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero o per traslazione in altro Cimitero.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell’Ufficiale Sanitario e del Custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale.

**Art. 67**

**Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie**

Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

1. Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
2. Quando trattasi della salma della persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi 2 anni dalla morte e l’Ufficiale Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio alcuno per la pubblica salute.

**Art. 68**

**Ossa provenienti dalle esumazioni**

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario comune a meno che coloro che ne abbiano interesse non facciano domanda di deporle in cellette poste entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’art. 42.

I resti lignei di feretri, avanzi di indumenti delle esumazioni ed estumulazioni, trattandosi di rifiuti speciali verranno smaltiti in idoneo impianto di incenerimento art. 85 – comma 2 – del D.P.R. 285/90.

**Art. 69**

**Estumulazioni**

Sono ammesse le estumulazioni straordinarie, anticipatamente alla scadenza della concessione, all’interno del Cimitero del comune di Casalpusterlengo, alle seguenti condizioni:

* Per traslazione salma in altro Cimitero;
* Per liberazione loculo. In questo caso la traslazione è ammessa solo se l’avente diritto è già titolare di concessione cimiteriale relativa a giardinetto doppio sovrapposto o Cappella Cimiteriale all’interno del Comune di Casalpusterlengo. La tumulazione della salma oggetto dell’estumulazione straordinaria avverrà solo per il tempo residuo di utilizzo della concessione cimiteriale in cui viene traslata la salma. Nulla sarà dovuto per il loculo lasciato libero. Gli oneri relativi alla traslazione sono a carico del richiedente. Tale traslazione sarà possibile solo per i periodi in cui il cimitero di Casalpusterlengo non disponga di loculi liberi per i feretri.

I feretri estumulati, alla scadenza delle concessioni, devono essere inumati, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere; per le salme estumulate dopo vent’anni dalla tumulazione il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

**Art. 69 BIS**

**Rinnovo concessioni cimiteriali giardinetti**

Le seguenti concessioni cimiteriali: Giardinetti singoli esterni ed interni per adulti; Giardinetti singoli esterni per bambini; Giardinetti doppi sovrapposti possono, in conformità al 3° comma del presente articolo ed all’allegato tariffario, essere alla scadenza rinnovate ai sensi dell’art. 92 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata del rinnovo e l’importo per il rilascio della concessione sono indicati nel tariffario allegato al presente regolamento.

Annualmente l’Amministrazione dovrà compiere apposita valutazione, per considerare, correlando gli spazi disponibili e le esigenze medie annuali, se le domande di concessione per le tipologie di cui al primo comma, possano essere accolte ed in quale misura. Qualora la valutazione sia positiva, prevedendo una disponibilità superiore alle esigenze medie di cui sopra, è possibile procedere, per le concessioni cimiteriali in scadenza relative al primo comma, anche ad un secondo rinnovo della concessione cimiteriale per i tempi e gli importi indicati nel tariffario allegato al presente regolamento.

Il mancato rinnovo o l’assenza di una richiesta di rinnovo, previa diffida del Comune, comporta l’estumulazione e la decadenza di ogni diritto di sepoltura.

**Art. 69 TER**

**Proroga e rinnovo concessioni cimiteriali relative a loculi**

Le concessioni cimiteriali relative ai loculi possono, alla scadenza, essere prorogate qualora la salma sia stata tumulata successivamente alla stipula del contratto e solo per gli anni necessari per raggiungere il termine di 40 anni dalla tumulazione.

L’importo della proroga verrà calcolato suddividendo l’importo, previsto dal tariffario allegato al presente regolamento, per 40 anni e moltiplicato per gli anni residui per il raggiungimento del termine di 40 anni. Le concessioni cimiteriali relative ai loculi possono, in conformità al 3° comma del presente articolo ed all’allegato tariffario, essere alla scadenza rinnovate ai sensi dell’art. 92 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La durata del rinnovo e l’importo per il rilascio della concessione sono indicati nel tariffario allegato al presente regolamento.

Annualmente l’Amministrazione dovrà compiere apposita valutazione, per considerare, correlando gli spazi disponibili e le esigenze medie annuali, se le domande di rinnovo della concessione di loculi, possano essere accolte ed in quale misura. Qualora la valutazione sia positiva, prevedendo una disponibilità superiore alle esigenze medie di cui sopra, è possibile procedere, per le concessioni cimiteriali in scadenza relative ai loculi, al rinnovo della concessione medesima per i tempi e gli importi indicati nel tariffario allegato al presente regolamento. Il mancato rinnovo o l’assenza di una richiesta di rinnovo, previa diffida del Comune, comporta l’estumulazione e la decadenza di ogni diritto di sepoltura.

**Art. 70**

**Divieto di riduzione di salme estumulate**

E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro i contenitori di misura inferiore a quelle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il Custode del Cimitero è tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziaria e all’Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del Codice Penale. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dall’anno, l’estumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l’Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio alcuno per la pubblica salute.

Qualora l’Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

**Art. 71**

**Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano dietro pagamento della somma stabilita in tariffa, lo stesso dicasi per le estumulazioni ed esumazioni straordinarie.

**Art. 72**

**Ossario comune**

Il Cimitero è provvisto di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

**CAPO 10**

**CONCESSIONI SPECIALI**

**Art. 73**

**Concetto e limiti della concessione**

Il Cimitero ai sensi degli art. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d’uso, su area e su una determinata opera costruita dal Comune, da adibire a sepoltura. Il concessionario può usare, con vincoli di regolamento, dell’opera e dell’area concessa senza alcun diritto e che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni caso, a sua discrezione e purché non venga compromesso l’uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio. Tutte le concessioni amministrative per sepoltura privata sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto, ed a pagamento secondo la tariffa allegata al presente Regolamento.

**Art. 74**

E’ in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d’uso, sotto qualsiasi forma o titolo. Le concessioni d’uso cimiteriali possono essere utilizzate altre che dal diretto beneficiario, anche dagli ascendenti e discendenti in linea retta e dalle persone unite da vincolo matrimoniale con il beneficiario. Il concessionario può inoltre consentire che la concessione venga utilizzata da persone con lo stesso conviventi ed inserite nello stato di famiglia o dagli affini, purché tale possibilità venga espressamente prevista al momento della formazione del contratto, con l’individuazione di tali beneficiari e del relativo grado di parentela e affinità secondo l’ordine di premorienza. E’ ammessa la rinuncia al diritto d’uso della concessione prima della sua utilizzazione. Il Comune rimborserà in tal caso al concessionario una somma pari al 50 per cento del prezzo vigente al momento della rinuncia. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

**Art. 75**

**Contratto di concessione**

Il diritto d’uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento della tariffa stabilita.

Nel contratto devono risultare il nome del concessionario e l’indicazione della persona viva o defunta cui il sepolcro è destinato, quando trattasi di sepolcro individuale; oppure l’indicazione della famiglia, della comunità o serie di congiunti e di altre persone cui è destinata la tomba, se trattasi di sepolcri familiari.

**Art. 76**

**Decadenza della concessione**

La concessione del diritto d’uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente articolo 74, quando:

1. Per le sepolture individuali l’utilizzazione non avvenga entro due anni dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
2. Per le sepolture di famiglia la costruzione del sepolcro non venga ultimato entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza

maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Sindaco notificherà la decorrenza agli interessati per mezzo del Messo Comunale, secondo le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

**Art. 77**

**Effetti della decadenza – della scadenza della concessione**

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, nel caso in cui non sia stato chiesto il rinnovo della concessione almeno tre mesi prima della scadenza, il loculo, l’area o quant’altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell’accessione previsto dall’art. 934 del Codice Civile.

**Art. 78**

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari estensioni o limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti o discendenti si intendono far parte del gruppo familiare i collaterali. Se più sono i titolari, per concessione o successione, questi entro un anno devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

**Art. 79**

**Estumulazione parziale**

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per la salma di altro avente diritto, quando siano decorsi 40 anni dalla tumulazione.

I resti sono conservati nella sepoltura stessa, in appositi ossari o singole cellette.

**Art. 80**

**Progetti delle sepolture private – obbligo di autorizzazione**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private, devono uniformarsi alle prescrizioni del Piano Regolatore del Cimitero e sono approvati dal Sindaco, su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del Cimitero. La costruzione di sepolture private, quando non venga affidata ai richiedenti, può essere fatta dal Comune. In questo caso la Giunta, con sua speciale deliberazione, fisserà la somma che i

richiedenti, a seconda dei vari ordini di sepoltura e in aggiunta alla tassa per la concessione del terreno, dovranno versare onde ottenere, in conformità delle rispettive domande, regolare decreto di concessione.

**Art. 81**

**Collaudo tombe cappelle gentilizie**

Le tombe e le cappelle gentilizie, nonché i sepolcri per collettività possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall’Ufficiale Sanitario e dall’Ufficio tecnico comunale, per accertare la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione. Le spese per il collaudo sono a carico del concessionario.

**Art. 82**

**Collocazione monumenti funebri – obbligo della autorizzazione**

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti, applicate lapidi ed altri segni funerari, previa autorizzazione del Sindaco, sentito ove del caso, il parere della Commissione Edilizia, conformemente a quanto disposto dal Piano Regolatore del Cimitero.

**Art. 83**

**Manutenzione sepolture private**

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti ed i monumenti di loro proprietà, nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni.

**Art. 84**

**Revoca delle concessioni**

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida dell’articolo precedente. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata, ove possibile, agli interessati per mezzo di Messo Comunale nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all’ingresso del cimitero e mediante apposito cartello sulla concessione stessa, per la durata di mesi dodici. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’avviso, per presentare le proprie opposizioni.

**Art. 85**

**Provvedimenti a seguito della revoca**

Pronunciata la revoca per abbandono, il Comune può concedere a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima può provvedere i resti delle salme nelle cellette o nell’ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate; parimenti fa obbligo di ricordare, sulla facciata della lapide, il nome delle salme in essa in precedenza tumulate. Per tali oneri è abbuonata, sulla tariffa di concessione dell’area, al nuovo titolare una somma pari al prezzo base di una celletta per ogni resto.

**Art. 86**

**Consensi per salme di estranei al gruppo familiare e rinuncia al diritto d’uso**

Il diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, è riservato alle persone dei concessionari e familiari, come individuati dall’art. 78. Può altresì essere consentita, su richiesta dei titolari concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere stati con loro conviventi ed inserite nello stato di famiglia, nonché degli affini con relativo grado. La concessione del consenso ha carattere eccezionale ed è una facoltà strettamente personale del concessionario, senza trasferimento di tale facoltà a favore di altri beneficiari aventi diritto di sepoltura. All’esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Per il consenso si richiede un atto del concessionario titolare, in competente bollo, nel quale risultino i rapporti di parentela o convivenza che lo giustificano.

Se la concessione è indivisa fra varie persone occorre il consenso di tutti i concessionari ancora in vita. Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

La tumulazione provvisoria, sulla base di regolare consenso del titolare concessionario, non può superare la durata di 2 anni. Trascorso tale periodo senza che sia stata data alla salma provvisoriamente tumulata una regolare sistemazione definitiva, si provvede d’ufficio al suo trasferimento in campo comune previa diffida scritta.

**Art. 86 bis**

**Rinuncia di concessione di Cappella Gentilizia**

Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione relativa a cappella gentilizia prima della scadenza della concessione.

La domanda di rinuncia, che non può essere sottoposta a termini o a condizioni, deve essere effettuata con dichiarazione sottoscritta da tutti i titolari della concessione o dai loro aventi causa. Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di concessione; in mancanza, il dichiarante dovrà fornire ogni elemento utile per il riconoscimento, da parte dell’Ufficio Cimiteriale, della titolarità della concessione.

La somma da rimborsare al concessionario è stabilita nel tariffario delle concessioni cimiteriali sotto la seguente voce “Rinuncia concessione cappella gentilizia” ed è determinata dalla Giunta Comunale tenendo conto:

1. Della costituzione della cappella ad opera del privato o ad opera del Comune;
2. Dello stato di conservazione del manufatto;
3. Del numero di sepolture consentite.

Tale somma deve intendersi comprensiva dell’indennizzo per tutto il manufatto posto sul sepolcro che rientrerà nella piena disponibilità del Comune, il quale provvederà alla rassegnazione mediante asta pubblica, su base d’asta pari ad apposita stima effettuata dall’Ufficio Tecnico.

Ove trattasi di concessione in perpetuo la rinuncia composta la decadenza del regime di perpetuità anche per i futuri assegnatari.

A seguito della rinuncia il concessionario è tenuto ad effettuare le esumazioni delle salme o dei resti già tumulati, provvedendo alle conseguenti spese e alla successiva collocazione in altra sede.

**Art. 87**

**Divisione e rinuncia**

Più titolari di una tomba possono, se d’accordo, con atto notarile o per la scrittura privata autenticata, da produrre in copia dall’Ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti e all’assegnazione di quote.

**Art. 88**

**Fascicoli per sepolture di famiglia**

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall’Ufficio Comunale, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle tumulazioni, ai consensi, alle successioni.

**Art. 89**

**Estinzione naturale delle concessioni**

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, secondo quanto previsto nel Capo seguente.

**CAPO 11**

**SOPPRESSIONE DEL CIMITERO**

**Art. 90**

**Soppressione cimiteri – norme applicabili**

Per la soppressione di un Cimitero si osservano le norme previste dagli artt. Dal 97 al 100 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

**CAPO 12**

**SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI**

**Art. 91**

**Sepolcri privati fuori dai cimiteri – norme applicabili**

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai Cimiteri si osservano le norme previste dagli artt. da 102 a 105 del Regolamento di polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

**CAPO 13**

**POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

**Art. 92**

**Orario**

I Cimiteri del Capoluogo e delle frazioni sono aperti sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato con ordinanza del Sindaco. Nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Assunzione – B.V. ed Epifania saranno chiusi.

**Art. 93**

**Divieto d’ingresso**

E’ vietato l’ingresso:

1. Ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
2. Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente o comunque in contrasto con il carattere del Cimitero.

**Art. 94**

**Divieti speciali**

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

1. Fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
2. Introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulla tomba e verificati dal personale;
3. Toccare o rimuovere le tombe altrui, fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;
4. Buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
5. Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
6. Calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
7. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie far loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e per imprese che svolgono attività nel Cimitero;
8. Prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e se si tratta di tombe altrui, senza autorizzazione del concessionario della sepoltura;
9. Assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti quanto applicabili, si intendono estesi anche alle zone immediatamente adiacenti al Cimitero.

**Art. 95**

Le imprese artigianali ammesse ad eseguire lavori di qualsiasi genere nei Cimiteri sono solamente quelle iscritte alla C.C.I.A.A., iscrizione che deve essere dimostrata all’Ufficio Tecnico Comunale, che lo registrerà su apposito elenco. Le imprese incaricate da privati ad eseguire lavori di qualsiasi genere nei Cimiteri (marmisti, giardinieri, muratori, pittori, ecc.) debbono preventivamente munirsi di autorizzazione

rilasciata dal Sindaco, il quale concede l’autorizzazione richiesta, previo accertamento dell’avvenuto versamento della cauzione prevista dall’allegata tabella.

Nell’esecuzione degli scavi, delle costruzioni e di tutti i lavori previsti dal comma precedente, i concessionari dovranno avere la massima diligenza nel compiere i lavori, per evitare danni alle tombe ed opere pubbliche e private.

Gli eventuali danni arrecati dovranno essere tempestivamente riparati. In caso di inadempienza, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente incamerando la cauzione depositata.

**Art. 96**

**Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori**

I privati concessionari, durante l’esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

**Art. 97**

**Divieto di trattamento del materiale da costruzione**

Nel Cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel Cimitero in condizione di essere senz’altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

**Art. 98**

**Trasporto materiale**

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale deve seguire l’itinerario prestabilito dal Custode.

**Art. 99**

**Materiale proveniente da scavi e demolizioni**

Tutto il materiale che risulta da scavi e demolizioni, come per il materiale di rifiuto non potrà restare nel Cimitero ma dovrà essere trasportato alle pubbliche discariche. E’ soltanto in facoltà del Comune utilizzare materiale di scarico per ricoprire bassifondi.

**Art. 100**

**Accesso al cimitero per lavori**

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano o da animali, non potranno entrare nel Cimitero che per servizio interno del medesimo.

**Art. 101**

**Pulizia interna**

La strada interna del Cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e le fosse fra loro, dovranno essere mantenute costantemente sgombre dall’erba e da ogni altro impedimento. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero

casualmente apparire alla superficie. L’area del Cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi crescessero dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del Cimitero.

**CAPO 14**

**PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

**Art. 102**

**Numero dei dipendenti addetti al cimitero**

Il personale addetto al Cimitero è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

**Art. 103**

**Uffici preposti al cimitero – compiti**

Al Cimitero ed ai servizi funebri sono preposti due Uffici di cui uno avente sede presso il Palazzo municipale e l’altro staccato presso il Cimitero. Sono compiti specifici dell’Ufficio presso la sede Municipale disporre e vigilare:

1. Sull’applicazione delle norme contenute nel Regolamento generale di polizia mortuaria e nel presente Regolamento e in ogni altra disposizione di legge, istruzioni, circolari;
2. Sulle costruzioni private del Cimitero, coadiuvato da incaricato dell’Ufficio tecnico – posa lapidi, costruzioni di cripte, monumenti, edicole, cappelle, ecc., - perché corrispondano alle condizioni prescritte ed alle autorizzazioni date;
3. Sull’impiego delle aree, delle opere e dei servizi funebri, studiando e formulando proposte sulle questioni tecniche e amministrative, necessarie ed opportune, per il regolare svolgimento del servizio e per le esigenze relative;
4. Sulle provviste, opere, servizi, specialmente nel riquadro del servizio trasporti funebri;
5. Su eventuali irregolarità, inadempienze, insufficienze;
6. Redigere la concessione di sepolture comuni e particolari e relative registrazioni, l’aggiornamento

delle cartelle delle sepolture private, delle tumulazioni e la raccolta dei progetti e disegni di sepolture private.

1. Tenere aggiornati i registri circa le operazioni che si svolgono nel Cimitero;
2. Tenere le chiavi degli ingressi, dei sotterranei, dei luoghi di deposito, di osservazione e di ogni locale del Cimitero;
3. Dare le informazioni che vengono richieste dai visitatori;
4. Vigilare sul personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri, circa l’esercizio delle relative attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
5. Vigilare su tutte le operazioni che si svolgono nel Cimitero, accertando che siano autorizzate e che si svolgano secondo le norme;
6. Tenere l’inventario dei mobili ed attrezzi, curandone la manutenzione;
7. Nel mese di maggio di ciascun anno il Custode rimetterà all’Ufficio Municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli attrezzi, dei fabbricati, ecc., accompagnandola con tutte quelle osservazioni che riterrà opportune. Indicherà inoltre le riparazioni occorrenti alle sepolture private essendo la manutenzione di queste a carico dei concessionari;
8. Segnalare tempestivamente eventuali danni causati da ditte che lavorano all’interno del Cimitero.

**Art. 104**

**Sorveglianza**

Il custode ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del Cimitero sia all’interno come all’estero e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio od animali. Inoltre il Custode vigilerà che le persone che entrano nel Cimitero si conformino in tutto a quanto prescritto dal Regolamento.

**Art. 105**

**Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni**

Nei primi otto giorni di ciascun anno il Custode trasmetterà all’Ufficio di Stato Civile una copia del Registro di cui all’art. 47 riferentesi all’anno precedente.

**Art. 106**

**Compiti particolari del custode**

Oltre a quanto detto al precedente art. 103 spetta al Custode:

1. Ritirare per ogni feretro ricevuto e conservare presso di se il permesso al seppellimento, l’autorizzazione di trasporto ed il verbale di incassatura della salma e dei resti mortali;
2. Sorvegliare i cadaveri deposti nell’apposito locale per il periodo di osservazione;
3. Provvedere, a mezzo del personale addetto alla cura e manutenzione del Cimitero, escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
4. Assistere e sorvegliare l’inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
5. Provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
6. Assistere e sorvegliare, insieme all’Ufficiale Sanitario, alle esumazioni ed esumazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel Cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni;
7. Raccogliere e depositare nell’ossario del Cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare, nell’interno del Cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
8. Tenere aggiornata con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
9. Attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dall’Ufficiale Sanitario e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

**Art. 107**

**Interratori**

Gli interratori assolvono i servizi interni del Cimitero e principalmente:

1. Scavo fosse per inumazioni ed esumazioni – opere murarie per tumulazioni;
2. Trasporto salme dall’ingresso del Cimitero alle fosse o loculi o cappelle, secondo le destinazioni prefissate;
3. Deposizione delle salme nelle rispettive sepolture e muratura della cripta;
4. Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, trasferimenti interni autorizzati di salme;
5. Provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe ed in genere alla nettezza di tutto il Cimitero.

Nell’assolvimento delle loro attribuzioni gli interratori devono attenersi scrupolosamente alle norme di regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio e in particolare:

1. Scavare le fosse secondo le misure prescritte eliminando le pietre che, messe a parte, sono poi trasportate nei posti fissati;
2. Colmare le fosse con sola terra e formare il cumulo a displuvio;
3. Evitare nelle esumazioni, nelle esumazioni ed in qualsiasi scavo, depressione di ossa, di avanzi di indumenti, di feretri.

**Art. 108**

**Doveri specifici del personale – stato giuridico**

Il personale addetto ai Cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni ed alla collocazione generale, per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente il carattere del servizio e del luogo in cui svolgersi. In particolare deve:

1. Vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
2. Presentarsi in servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
3. Presentarsi in caso di bisogno, anche alle incombenze proprie di altre categorie di personale addetto al Cimitero.
4. Di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell’interno del Cimitero, anche a titolo gratuito;
5. Di accettare mance e specialmente di sollecitarle;
6. Di asportare oggetti e materiale di qualsiasi genere.

La condizione giuridica ed economica del personale addetto al Cimitero, è disciplinata nel Regolamento Organico del Personale del Comune. In particolare, nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

**CAPO 15**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 109**

**Trasgressioni – accertamenti – sanzioni**

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ed al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803 sono accertate e punite ai sensi degli artt. dal 106 al 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3.5.1967 n. 317.

Ai fini dell’osservanza delle norme del presente Regolamento, al personale addetto al Cimitero sono attribuiti la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine presteranno, al momento della nomina, il prescritto gIuramento.

**Art. 110**

**Concessioni private di durata eccedente i 99 anni anteriori al regolamento**

Le sepolture anteriori al nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del Regolamento generale e locale di Polizia Mortuaria in vigore all’atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando si trovino in uno stato di completo abbandono da incuria o da morte degli avventi diritto e siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione del nuovo Cimitero.

Si applicano per la revoca e la successiva concessione le modalità previste dagli artt. 84 e 85 del presente Regolamento.

**Art. 111**

**Ordinanza del Sindaco**

E’ fatto salvo nei casi contingibili e d’urgenza il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall’art. 153 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4.2.1915 n. 148 in materia pubblica igiene e sanità.

**Art. 112**

E’ abrogata qualunque disposizione contraria al presente Regolamento, il quale 3ntrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione e dopo la pubblicazione all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.